

Condotta omissiva, evento-disastro, effetti dannosi: questioni di diritto penale intertemporale del disastro ambientale a cavallo tra la vecchia e la nuova fattispecie delittuosa.

di **Enrico Napoletano**

TRIBUNALE DI POTENZA, GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, 15/04/2019
GIUDICE DOTT.SSA I. IURA

Sommario. **1.** L'ordinanza in commento. – **2.** La questione sul tappeto. – **3.** Condotta omissiva, evento-disastro, effetti dannosi. – **3.1.** Disastro innominato e disastro ambientale a confronto: natura giuridica e *tempus commissi delicti*. – **3.2.** Nesso causale, interazioni rilevanti e colpevolezza. – **3.3.** Il rapporto di successione delle leggi penali nel tempo. – **4.** Osservazioni conclusive.

1. L'ordinanza in commento.

Con Ordinanza del 15 aprile 2019, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha ordinato l'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un Dirigente di una multinazionale italiana operante nel settore dell'Oil & Gas il quale, dal 23 settembre 2014 al 31 gennaio 2017, ha ricoperto la carica di Datore di Lavoro (ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008) e di Gestore dello stabilimento (ai sensi del D.Lgs. n. 334/1999) di uno dei più importanti siti produttivi della filiera petrolifera, rigettando, invece, la richiesta di misura per il precedente Dirigente, che ha ricoperto la medesima carica di Datore di Lavoro e Gestore dello stabilimento dal 4 ottobre 2011 al 22 settembre 2014, e per l'Operation Manager che, nel periodo compreso tra febbraio 2011 e luglio 2013, ha ricoperto, tra l'altro, la funzione di coordinamento delle attività di manutenzione dell'impianto industriale.

Più precisamente, secondo la ricostruzione offerta dalla Procura della Repubblica, il primo Datore di Lavoro e l'Operation Manager erano ben a conoscenza dello stato di usura dei quattro serbatoi di stoccaggio petrolifero atteso che, sotto la loro gestione, si erano verificati due eventi di *oil-spill*: rispettivamente, nell'ottobre del 2012, con una fuoriuscita di greggio dal serbatoio A, a causa dell'esistenza di due fori passanti sul fondo dello stesso, e nel marzo del 2013, con fuoriuscita di acqua e greggio dal serbatoio C, a

causa dell'esistenza di un foro passante sul fondo dello stesso che penetrava all'interno per ben 20 cm., oltre a conoscere, in seguito ad un'ispezione condotta nel 2008, il perdurante stato di corrosione per il 70% del rivestimento interno del serbatoio D e per il 50% del serbatoio B, a quel momento non ancora ripristinati. Ciò nonostante, non solo omettevano di comunicare gli eventi potenzialmente inquinanti agli Enti di controllo, violando il disposto dell'art. 242, co. 1, D.Lgs. n. 152/2006, ma omettevano, altresì, di effettuare l'ispezione quinquennale nei serbatoi, prescritta dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), che espleta funzioni di vigilanza sulle installazioni a "rischio di incidente rilevante", oltre ad installare il doppio fondo sul serbatoio D e sul serbatoio B; condotte omissive, quest'ultime, proseguite scientemente anche dal Datore di Lavoro subentrante fino alla scoperta della presenza di idrocarburi presso il depuratore consortile dell'area industriale il 23 gennaio 2017, ritardando, peraltro, la comunicazione di evento potenzialmente contaminante alle Autorità competente, ai sensi dell'art. 242, co. 1, e 300, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Secondo l'impostazione accusatoria, il disastro ambientale sarebbe conseguenza non di un singolo evento istantaneo, ma di perdite dovute ad uno stillicidio di greggio iniziato nel 2012 provocato dal difetto di contenimento di tutti e quattro i predetti serbatoi, tutti interessati da fenomeni di corrosione del fondo, noti, persino studiati e ignorati dai vertici aziendali per non compromettere l'efficienza e la redditività dell'attività industriale, nonostante la gravità delle possibili conseguenze, accertate soltanto l'1 Febbraio 2017, e consistenti: (a) nella grave compromissione della qualità delle acque superficiali risultate contaminate per la presenza di Ferro e Manganese in concentrazioni superiori alle CSC; (b) nella grave compromissione della qualità delle acque sotterranee all'interno e all'esterno dello stabilimento per la presenza di Nichel, Manganese, Ferro e Triclorometano in concentrazioni superiori alle CSC; (c) nella grave compromissione della matrice suolo e sottosuolo all'interno dello stabilimento per la presenza di inquinanti sopra soglia di legge. Il tutto omettendo di effettuare le dovute ispezioni oltre a recepire le prescrizioni regionali di adozione del doppio fondo del serbatoio contenente il greggio da cui è stata accertata la perdita che ha causato lo sversamento di prodotto contaminando le aree circostanti.

2. La questione sul tappeto.

La Procura, ritenendo accertato il *danno ambientale* in data 1° Febbraio 2017, contesta il delitto di *disastro innominato*, nella forma di cui all'art. 434, co. 2, del codice penale al Datore di Lavoro in carica dal 4 ottobre 2011 al 22 settembre 2014 e all'Operation Manager in servizio dal febbraio 2011 al luglio 2013 nonché il delitto di *disastro ambientale*, nella forma di cui all'art.

452-*quater*, co. 2, n. 2) del codice penale, al Datore di Lavoro succeduto nella gestione dell'impianto industriale a far data dal 23 settembre 2014 fino al 31 gennaio 2017, quindi, dopo l'entrata in vigore della Legge 22 maggio 2015, n. 68¹ che, come noto, ha introdotto nel codice penale i nuovi delitti ambientali.

Dunque, siamo in presenza di condotte omissive iniziate e consumate prima della Legge n. 68/2015, imputabili al primo Datore di Lavoro e all'Operation Manager, e di condotte omissive successive iniziate e consumate successivamente all'entrata in vigore del nuovo delitto di disastro ambientale, sotto la cui vigenza è stato accertato, l'1 febbraio 2017, l'evento danno, quest'ultimo causalmente riconducibile non a un singolo evento istantaneo ma alle perdite dovute ad uno stillicidio di greggio iniziato fin dal 2012, provocato da fenomeni di corrosione del fondo di tutti i serbatoi di greggio dello stabilimento industriale.

L'imputazione di due differenti fattispecie delittuose, così formulata dall'ufficio della Procura, in relazione ad un medesimo evento di disastro, impone alcune riflessioni in punto di diritto: stante l'operatività della c.d. clausola di riserva, inserita dal Legislatore del 2015 nell'*incipit* del nuovo delitto di disastro ambientale ex art. 452-*quater* c.p.², il rapporto con la

¹ Il provvedimento in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati il 26 febbraio u.s., in un testo risultante dall'unificazione dei seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare: A.C. 342 (REALACCI), A.C.957 (MICILLO) e A.C.1814 (PELLEGRINO). In proposito, si vedano i lavori preparatori alla Legge, e precisamente, *Nota breve per l'esame in Assemblea del disegno di legge A.S. n. 1345-B "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, in *Servizio Studi del Senato*, n. 74, Maggio 2015; *Nota breve del disegno di legge A.S. n. 1345-A "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, in *Servizio Studi del Senato*, n. 48, Febbraio 2015; Dossier "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", in *Servizio Studi del Senato*, XVII legislatura, Marzo 2014.

² Senza pretesa di esaustività, sulla riforma degli "eco-delitti" e più precisamente sul nuovo delitto di disastro ambientale, si vedano, su tutti, tra le opere monografiche e manualistiche: ACCINNI, *Disastro ambientale, Dall'horror vacui all'horror pleni*, Milano, 2018; CORNACCHIA-PISANI, *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, cit.; FICCO (a cura di), *Gestire i rifiuti tra legge e tecnica*, Edizioni Ambiente, Milano, 2018; FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente, i reati e le sanzioni, il sistema delle responsabilità, le indagini, il processo e la difesa*, Milano, 2015; MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2016; PARODI (a cura di), *Diritto penale dell'impresa*, vol. II, Torino, 2017; RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, III ed., Torino, 2018; ID., *I nuovi ecoreati, Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015; ID., *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, Torino, 2018; SATTA, *Disastro ambientale e rifiuti radioattivi. Prevenzione e sanzione unione europea, Italia e Spagna*, Napoli, 2008; tra le pubblicazioni e note a sentenza, si vedano, invece: AMOROSO, *Il disastro ambientale tra passato e futuro*, in *Cass. pen.*, 09/2018, 2953; FORZATI, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato*

previgente fattispecie di disastro innominato si pone in termini di *successione di norme penali nel tempo* o di *concorso apparente di norme*?

Il Giudice per le Indagini Preliminari, richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione³, giunge alla conclusione che il rapporto tra le due norme incriminatrici debba essere risolto utilizzando i principi in materia di successione di norme penali nel tempo: «*a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta*». Il GIP, pertanto, rigetta la richiesta di misura cautelare per il Datore di Lavoro e per l'Operation Manager *ante* Legge n. 68/2015 ritenendo che gli stessi non possono essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 434, co. 2, del disastro ambientale consumato nel febbraio 2017 – evento di cui, invece, si ritiene colpevole il Datore di Lavoro *post legem* – essendo gli stessi resi responsabili delle omissioni colpevoli sotto la vigenza della previgente e più favorevole disciplina.

Conclusivamente, nel rigettare la richiesta cautelare, il GIP dispone doversi riqualificare il fatto di reato ascritto alle due funzioni *ante legem* ai sensi e per gli effetti del nuovo delitto di disastro ambientale previsto e punito all'art. 452-*quater*, n. 2) del codice penale.

3. Condotta omissiva, evento-disastro, effetti dannosi.

A bene vedere, il ragionamento giuridico seguito dal GIP nell'Ordinanza *de qua* appare contorto e contraddittorio rispetto alle conclusioni cui è giunto.

d'eccezione oltre lo Stato di diritto, in Diritto Penale Contemporaneo, 2018; MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente, voce per il "Libro dell'anno del diritto Treccani 2016"*, in Diritto penale contemporaneo, 17 dicembre 2015; MELZI D'ERIL, *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in Diritto Penale Contemporaneo, 2017; MOLINO, Rel. n. III/04/2015, Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, 2015; PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in Guida dir., 32/2015, 10; RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68*, in Lex Ambiente, 8 giugno 2015; RICCARDI, *L'inquinamento ambientale: quando il deficit di precisione compromette il fatto tipico*, in Diritto Penale Contemporaneo, 2017; RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione*, in Diritto Penale Contemporaneo, 2017; ID., *Dolo e colpa nei reati ambientali*, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015; ID., *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015.

³ Cass. pen., Sez. Un., n. 236/2011; cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 40986/2018.

Per vero, rispondere alla domanda sopra formulata non è semplice in quanto richiede un ragionamento che affronti la natura giuridica delle due fattispecie incriminatrici a confronto, individui il momento consumativo degli stessi per tracciare una prima linea di demarcazione delle responsabilità penali rispetto all'entrata in vigore della Legge n. 68/2015 per poi ricostruire, sulla base del giudizio controfattuale, se intercorrono o no nessi eziologici, anche di tipo meramente oggettivo, tra le condotte antecedenti alla Legge n. 68/2015 e la produzione dell'evento disastro ad essa successiva e, infine, domandarsi se e in che termini sussiste o no un rapporto intertemporale tra fattispecie penali incriminatrici e quali sono i confini di responsabilità rispetto all'evento.

3.1 Disastro innominato e disastro ambientale a confronto: natura giuridica e *tempus commissi delicti*.

Innanzitutto, il rapporto tra le due fattispecie penali incriminatrici è oggi regolato dalla c.d. clausola di riserva, introdotta, come noto, dal Legislatore del 2015 nell'*incipit* della nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 452-*quater* del codice penale: «fuori dai casi previsti dall'articolo 434».

Al di là delle classiche interpretazioni, secondo cui la clausola anzidetta risponde alla necessità di salvaguardare la prosecuzione dei processi in corso da celebrare⁴, la novella del 2015 possiede senza dubbio un carattere

⁴ Così, AMOROSO, *Il disastro ambientale tra passato e futuro*, cit., 2953; cfr. anche RICCARDI, "I "disastri ambientali": la cassazione al crocevia tra clausola di salvaguardia, fenomeno successorio e concorso apparente di norme", in www.penalecontemporaneo.it, Fascicolo 10/2018, il quale osserva, a pag. 335, quanto segue: «Se è assunto pacifico, sotto l'aspetto dogmatico, che funzione della clausole di riserva sia delimitare i rapporti tra fattispecie incriminatrici in funzione regolatoria del concorso apparente di norme, poco condivisibile è l'affermazione con cui si riconosce che obiettivo della clausola stessa, «nel caso di specie e nei limiti del possibile», è quello di «garantire le sorti dei processi già avviati con l'accusa di disastro innominato ex art. 434 c.p.», adesivamente a quanto espresso in sede preparatoria della l. 22 maggio 2015 n. 68. L'argomentazione da ultimo illustrata, infatti, appare quantomeno singolare, se non addirittura erronea – non a caso vi è stato chi autorevolmente ha giudicato la clausola «"curiosa" fino al paradosso» – nella misura in cui attribuisce la funzione di disciplinare un fenomeno (i profili intertemporali tra reati in caso di successione di norme penali) a un elemento di fattispecie che, intrinsecamente, è deputato al governo di fenomeno affatto differente, appunto il concorso apparente di norme. In questo senso, se così interpretata, la clausola risulta anzitutto inopportuna perché, nell'intento di marcare i confini con l'articolo 434 c.p., legittima per *tabulas* l'interpretazione giurisprudenziale favorevole alla "flessione ambientale" dello stesso, sancendone assurdamente la prevalenza applicativa rispetto alla fattispecie dell'articolo 452-*quater* c.p. (che, tra l'altro, è sanzionata più gravemente), oltre che inutile, in quanto il nuovo articolo 452-*quater* c.p. non lascia alcuno spazio applicativo all'articolo 434 c.p. se non quello già attribuibile – indipendentemente dalla clausola di riserva – a un fatto

innovativo ed è differente sia sul piano della tipicità sia sul piano sanzionatorio.

Mentre, infatti, la fattispecie penale di cui all'art. 434 tutela il bene giuridico della *pubblica incolumità* con la previsione, al primo comma, di un *reato di pericolo a consumazione anticipata* che sanziona, con la pena della reclusione da (1) uno a (5) cinque anni, «*chiunque (...) commette un fatto diretto a cagionare (...) un altro disastro, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità*», e al secondo comma, di un *reato aggravato dall'evento*, con la pena della reclusione che aumenta da (3) tre a (12) dodici anni, «*se il crollo o il disastro avviene*»; la nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 452-*quater*, invece, tutela un differente bene giuridico – *l'ambiente* – con un *reato di danno e di evento* che sanziona con la pena della reclusione da (5) cinque a (15) quindici anni «*chiunque (...) abusivamente cagiona un disastro ambientale*» inteso, alternativamente, come «*1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo*».

Com'è evidente, la clausola di riserva risponde prioritariamente allo scopo di escludere espressamente la possibilità che l'art. 434 continui ad essere applicato estensivamente a fenomeni di inquinamento ambientale che, con l'introduzione dell'art. 452-*quater*, non gli appartengono più, riconducendo l'interpretazione del c.d. altro disastro al rispetto del *principio di legalità*, nelle sue declinazioni penalistiche del rispetto della *tassatività* e *sufficiente determinazione* della fattispecie⁵.

A far data dal 22 maggio 2015, pertanto, tutti i fenomeni antropici che si risolvano in un danno a taluna delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, sottosuolo) rientreranno nell'alveo della nuova disciplina penalistica dettata

completamente diverso, disciplinato nell'ambito dei delitti contro l'incolumità pubblica».

⁵ Sull'argomento, si veda più diffusamente FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte Generale*, Zanichelli Editore, VIII, 2019, 91, per cui se è vero che lo scopo del *principio di determinatezza* è la descrizione sufficientemente chiara e precisa della condotta che costituisce un illecito penale, circoscrivendo la sanzione penale a specifiche modalità di aggressione del bene giuridico protetto, così da mettere il cittadino nella condizione di conoscere prima il contenuto e il significato della relativa incriminazione senza ambiguità tra ciò che è lecito da ciò che non lo è, allora, è altrettanto vero che il *principio di tassatività* impone al Giudice di applicare la norma penale ai soli casi da essa espressamente previsti, salvaguardando in tal modo i cittadini dagli eventuali *abusi interpretativi* del potere giudiziario nella fase di accertamento giudiziale del fatto che, nell'incertezza testuale del significato della norma, muterebbe da Giudice a Giudice.

rispettivamente agli artt. 452-*bis* e 452-*quater*, ivi compresa la speciale fattispecie di disastro delineata al n. 3) dell'art. 452-*quater*, che riguarda pur sempre una lesione al bene ambiente la cui rilevanza del fatto è determinata da alcuni indici probatori – quali l'estensione della compromissione o dei suoi effetti dannosi ovvero il numero delle persone offese o esposte a pericolo – che determinano una conseguente offesa alla pubblica incolumità⁶: con ciò risolvendo anche su quest'ultima ipotesi di disastro qualunque dubbio circa il possibile concorso tra norme in ragione, appunto, dell'operatività della clausola di riserva.

Ciò detto, mentre la fattispecie di disastro innominato, di cui al primo comma, è strutturata come *reato di pericolo a consumazione anticipata* – che si consuma al verificarsi di una condotta di *immutatio loci* idonea in concreto a minacciare l'ambiente di un danno di eccezionale gravità, il cui verificarsi rileva unicamente, ai sensi del secondo comma, come *circostanza aggravante*, senza perciò interferire sulla consumazione del reato – la nuova fattispecie di disastro ambientale introdotta dalla Legge n. 68/2015, invece, è una tipica ipotesi di *reato di danno e di evento* – che, come tale, si consuma al verificarsi di una condotta che integra ed esaurisce tutti gli elementi descrittivi di taluno dei tre *eventi tipici* indicati tassativamente nella fattispecie – . In altre parole, il *disastro innominato* si consuma al verificarsi di una *condotta* idonea a creare un pericolo di danno all'ambiente che espone a pericolo la pubblica

⁶ Per un'analisi approfondita, si veda, NAPOLETANO, *Il delitto di "Disastro ambientale con effetti sulla salute"*, in *Rifiuti – Bollettino di informazione normativa*, Novembre-Dicembre 2019, n. 277-278 (11-12/19): «*in quanto reato di pericolo concreto, posto a tutela del bene giuridico Ambiente, l'offesa alla pubblica incolumità è l'evento finale cui spetta al giudice, in base alle circostanze concrete del singolo caso, accertarne l'esistenza. Il che si evince chiaramente dall'utilizzo delle parole "in ragione" che lega l'evento di pericolo al "fatto" di offesa al bene giuridico dell'Ambiente: è dunque la "rilevanza" della condotta che offende l'Ambiente – il "fatto" – a far sorgere conseguentemente un pericolo anche per la pubblica incolumità. Dobbiamo allora chiederci quale sia questo fatto che offende le matrici ambientali e che sia di tale rilevanza da determinare finanche il sorgere di un pericolo per l'incolumità pubblica. Il disastro di cui al n. 3) si pone a chiusura del sistema di condotte abusivamente cagionate che integrano un disastro ambientale punibile ai sensi dell'art. 452-*quater*; pertanto, il "fatto" richiamato al n. 3), innanzitutto, deve connotarsi di aspetti di condotta diversi da quelli tipici dei punti nn. 1) e 2) poiché, altrimenti, una simile previsione sarebbe superflua per via della sovrapposizione delle condotte punibili; ma deve essere differente, per gravità, anche dai fatti di mero inquinamento ambientale descritti nel nuovo art. 452-*bis* del codice penale. Dunque, la condotta che offende l'ambiente tale da far insorgere un pericolo per la pubblica incolumità deve avere qualcosa di più rispetto ai meri fatti di inquinamento ambientale e qualcosa di differente dalle altre condotte di disastro già tipizzate».*

incolumità mentre il *disastro ambientale* si consuma al verificarsi dell'*evento-danno* per l'ambiente.

Tale differenza assume ancor di più un rilievo significativo tenuto conto che entrambe le fattispecie sono strutturate quali tipiche ipotesi di *reati istantanei con effetti che perdurano nel tempo*. È, infatti, noto che l'inquinamento (art. 452-*bis*) e il disastro ambientale (art. 452-*quater*), nella quasi totalità dei casi, non consiste mai in una condotta mono-soggettiva immediatamente identificabile e da sola sufficiente a produrre il macro-evento lesivo dell'ambiente, quanto piuttosto esso costituisce il risultato di una serie di *fatti antecedenti, concomitanti o susseguenti* alla *condotta* dell'agente che, dalla loro *interferenza cumulativa*, genera il macro-evento lesivo di taluna delle matrici ambientali interessate.

L'evento danno ambientale (sia esso nella forma attenuata dell'inquinamento sia nella forma aggravata del disastro) è, quindi, la risultante dell'interazione tra tanti fattori causali cumulati reciprocamente nel tempo.

Dal verificarsi della *condotta* al verificarsi dell'*evento* intercorre, quindi, un lasso di tempo più o meno lungo durante il quale si producono i primi effetti ambientali che, cumulati e interagenti tra loro, generano il disastro ambientale e perdurano anche dopo l'evento per il tempo necessario a completare le attività di bonifica o di ripristino ambientale.

Consumazione della *condotta* o dell'*evento* (a seconda che si faccia riferimento al disastro innominato o ambientale) non significa, quindi, esaurimento di tutti gli *effetti dannosi* collegati o collegabili alla realizzazione di taluna delle predette due fattispecie delittuose, ben potendo gli effetti dannosi coincidere ora con l'*evento* – nel qual caso l'esaurimento coinciderà con la consumazione – ora con la *condotta* – nel qual caso gli effetti possono essere presi in considerazione ai fini della gravità del reato, senza però incidere sul momento consumativo dello stesso – .

La distinzione tra *inizio* e *cessazione* della consumazione assume, pertanto, rilevanza nei c.d. *reati permanenti*, in cui la fattispecie è caratterizzata dal fatto che «*la durata dell'offesa è espressa da una contestuale duratura condotta colpevole dell'agente*»⁷ e può, in concreto, venire in rilievo nei *reati eventualmente abituali* e nei reati cosiddetti *istantanei* realizzati mediante una condotta prolungata o frazionata, non richiesta dalla fattispecie astratta⁸. Tale distinzione non rileva, invece, ai fini della individuazione del momento consumativo, in relazione agli *effetti prolungati o permanenti* dei *reati istantanei* o a condotta comunque esaurita, quali sono le anzidette fattispecie delittuose in esame. Sia nel disastro innominato, di cui al primo comma, sia nel disastro ambientale, infatti, non si ha il protrarsi dell'offesa dovuta alla

⁷ Cass. pen., Sez. Un., 27/02/2002, n. 17178; cfr. Cass. pen., Sez. Un., 14/07/1999, n. 18.

⁸ Sul punto, si veda, per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale*, cit., 213 e ss..

persistente condotta del soggetto agente poiché ciò che perdura nel tempo sono solo le *conseguenze dannose* del reato, siano esse conseguenza della condotta sia dell'evento. In ciò differenziandosi dalla particolare ipotesi di *reato aggravamento dall'evento*, di cui al comma secondo dall'art. 434, laddove la consumazione si realizza quando la causa imputabile ha prodotto interamente l'evento – nel qual caso, appunto, il disastro – anche se questo rappresenta l'elemento aggravatore. In proposito, la Cassazione ha ulteriormente precisato che *«il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai fini dell'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro»*⁹.

Nel caso affrontato dal GIP di Potenza, l'evento disastro è stato accertato dopo l'entrata in vigore della Legge n. 68 del 22 maggio 2015; scrive il giudice: *«si deve ritenere acclarato che l'evento della immutatio loci sia»* iniziato *«quantomeno a partire dal 2012, ossia dalla prima fuoriuscita di greggio»* e sia *«proseguito parallelamente ai comportamenti inerti dei due indagati e per effetto degli stessi si sia prodotto nella massima consistenza rilevata solo nel momento dell'inquinamento del depuratore consortile»* accertato l'1 febbraio 2017.

È dunque evidente che, con riferimento al primo Datore di Lavoro e all'Operation Manager, siamo in presenza di condotte interamente esaurite prima del verificarsi dell'evento-disastro – consumatosi sotto la vigenza della Legge n. 68/2015 – ma che hanno dato inizio agli *effetti* ambientali che, iniziati nell'ottobre del 2012, cumulati agli effetti prodotti dal secondo *oil-spill* del marzo 2013, sommati alle condotte omissive imputabili al Datore di Lavoro subentrato, hanno interagito tra loro ponendosi nella serie delle condotte causali che hanno contribuito alla produzione dell'evento-danno di disastro ambientale accertato nel 2017.

In quanto *reati istantanei a condotta perdurante* si determina uno spostamento in avanti della consumazione rispetto al momento in cui è iniziata la realizzazione del reato, in quanto, e fino a quando, la condotta dell'agente sostiene concretamente la causazione dell'evento. Circostanza, questa, certamente vera con riferimento al delitto di danno e di evento di cui

⁹ Così, Cass. pen., Sez. I, 19/11/2014, n.7941, per cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la consumazione del disastro doloso, mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto, non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione.

all'art. 452-*quater* e al reato aggravato dal verificarsi del disastro di cui comma secondo dell'art. 434 ma non anche all'ipotesi di mero pericolo di cui al primo comma.

Secondo la ricostruzione offerta dall'ufficio di Procura, si pone, allora, un tema di causalità tra condotte omissive poste in essere sotto la vigenza di una fattispecie delittuosa che non richiedeva il verificarsi dell'evento-danno ai fini consumativi e che, di per sé, non hanno raggiunto la soglia di pericolosità penalmente rilevante ai sensi dell'art. 434, ma che si pongono in un *rapporto di causalità materiale* rispetto alla produzione di un evento verificatosi sotto la vigenza di una differente e successiva fattispecie delittuosa che lo contempla, invece, tra gli elementi tipici rilevanti ai fini della consumazione del reato.

3.2 Nesso causale, interazioni rilevanti e colpevolezza.

Il tema è delicato e potrebbe risultare fuorviante se non affrontato con la dovuta attenzione.

Anzitutto, l'ufficio della Procura vuole ricostruire un nesso di causalità per il reato aggravato dall'evento, contestato al primo Datore di Lavoro e all'Operation Manager nelle forme di cui al secondo comma dell'art. 434, tra le *condotte omissive* che hanno prodotto i primi *effetti* ambientali con gli sversamenti del 2012 e del 2013 e la produzione di un *evento-danno*, integrante gli elementi tipici descrittivi del disastro ambientale, verificatosi nel 2017, così definito nella nuova fattispecie delittuosa di cui all'art. 452-*quater* introdotta dalla Legge n. 68 del 22 Maggio 2015.

L'errore è evidente. Innanzitutto, è bene ricordare che nel nostro ordinamento sono ormai bandite forme di *responsabilità oggettiva*, in virtù della quale un determinato *evento* viene posto a carico dell'*autore* in base al solo *rapporto di causalità materiale*: non si richiede, in tali casi, né che l'evento costituisca oggetto di una volontà colpevole (dolo), né che sia conseguenza di una condotta contraria a regole di diligenza sociali o scritte (colpa). Proprio perché l'agente è chiamato a rispondere a prescindere da qualsiasi legame psicologico con l'evento di cui trattasi, i casi di responsabilità oggettiva introducono vistose eccezioni al *principio di colpevolezza*.

Significative sul punto sono state due storiche Sentenze della Corte costituzionale: nella prima, la Sentenza n. 364 del 1988, la Corte giunge a sostenere che il dolo o la colpa devono immancabilmente coprire gli «*elementi più significativi*» della fattispecie incriminatrice; nella seconda, la Sentenza n. 1085 del 1988, la Corte, in maniera ancora più esplicita e univoca, afferma che «*affinché l'art. 27, primo comma, della Costituzione sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente (siano cioè investiti dal dolo o della colpa) ed è altresì indispensabile*

che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati».

La fattispecie contestata ai due indagati *ante legem*, l'art. 434, comma 2, come detto, costituisce una tipica ipotesi di reato aggravato dall'evento. Tale delitto costituisce l'espressione forse più tipica dell'antico principio «*qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu*»: l'evento aggravatore, infatti, alla stregua di tale principio, viene accollato all'agente in base al mero nesso causale, e perciò a prescindere da qualsiasi requisito di colpevolezza. Se questa ne è l'origine storica, è anche vero che oggi la categoria dei reati aggravati dall'evento si presenta dogmaticamente incerta e problematica per violazione del *principio di colpevolezza*. La soluzione offerta dalla dottrina è di ricondurre i reati aggravati dall'evento al modello dei reati circostanziati: il regime di imputazione delle circostanze aggravatrici non risponde più alla logica della responsabilità oggettiva, ma presuppone qualcosa di simile alla *colpa* come coefficiente minimo di responsabilità, sotto forma di *conoscenza* o *conoscibilità* del fatto integrante la circostanza. A questo nuovo regime di imputazione soggettiva non si sottraggono neppure le circostanze che consistono in *eventi futuri* successivi alla realizzazione della condotta, come tipicamente accade – appunto – nel caso dei delitti aggravati dall'evento: rispetto a questi eventi futuri dovrà correttamente richiedersi come requisito soggettivo di imputazione in luogo della conoscenza o conoscibilità la *rappresentazione* o *rappresentatività* ovvero la *previsione* o *prevedibilità* dell'evento disastro non voluto¹⁰.

Tornando al caso in esame, allora, se l'evento aggravatore si fosse accertato prima della novella introdotta il 22 Maggio 2015, *nulla quaestio*: il GIP avrebbe dovuto ricostruire entro i confini della fattispecie aggravata dall'evento, così descritta dal combinato disposto del primo e secondo comma dell'art. 434, se l'evento-disastro fosse imputabile alle condotte omissive del primo Datore di Lavoro e dell'Operation Manager sulla base di una valutazione di prognosi *ex ante* di previsione o prevedibilità dell'evento non voluto. Nel qual caso l'evento non voluto sarebbe stato causa delle condotte omissive se e solo se al momento del suo verificarsi questo fosse loro rimproverabile quanto meno a titolo di colpa per non aver adottato le opportune cautele ambientali necessarie a gestire gli sversamenti del 2012 e del 2013 che hanno causato prevedibilmente l'evento disastro.

Questo ragionamento, però, si sgretola dinanzi all'affermazione del GIP di Potenza laddove afferma che fino al 1° febbraio 2017 – e, dunque, fino all'entrata in vigore del nuovo delitto il 22 Maggio 2015 – «*né il pericolo né il danno da essa previsti si sono realizzati nella vigenza della disposizione, con conseguente inoperatività della clausola di riserva prevista dalla nuova e successiva norma incriminatrice. (...) L'idoneità – quantomeno – ad incidere sul*

¹⁰ Sul punto, si veda, per tutti, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale.*, cit., p. 696.



bene giuridico della pubblica incolumità, non solo non è ricavabile dagli atti né pare essere stata indagata nel presente procedimento, ma neppure è stata ipotizzata nella ricostruzione della vicenda in esame e nella descrizione ed analisi delle condotte pregiudizievoli degli indagati contenute nella richiesta cautelare».

Dunque, al 22 Maggio 2015, le condotte omissive contestate dall'ufficio della Procura al primo Datore di Lavoro e all'Operation Manager – nella forma aggravata del verificarsi del disastro di cui al secondo comma dell'art. 434 – non integrano tutti gli elementi tipici della fattispecie incriminatrice in quanto non vi è prova che fino al momento della cessazione della loro funzione non solo si fosse generato un evento-disastro – che giustificerebbe la contestazione del reato-base aggravato – ma nemmeno che le condotte avessero generato una condizione di pericolo concreto per la pubblica incolumità in conseguenza di un danno all'ambiente.

L'evento cui si vuole ricollegare le responsabilità degli imputati si è verificato sotto la vigenza di una differente e innovativa fattispecie delittuosa.

L'evento della *immutatio loci* che ha richiesto complesse attività di ripristino, si è realizzato ed è venuto ad acquistare le connotazioni di straordinaria portata degenerativa dell'habitat naturale parallelamente e contestualmente alla prosecuzione dell'attività nell'impianto ove erano utilizzati i serbatoi – non ispezionati e per i quali non si era proceduto alla sostituzione del doppio fondo – ed il momento di sua massima espansione, sotto l'aspetto del fenomeno distruttivo naturalistico, ha coinciso con quello della rilevazione del danno dovuto al passaggio del greggio nel depuratore consortile.

A parere del GIP, allora, la consumazione del reato di disastro innominato si sarebbe protratta sino al momento in cui fu rilevato e venne interrotto nel 2017 lo sversamento incontrollato di greggio dall'impianto della cui gestione è attribuita la responsabilità agli indagati, non oltre, perciò, l'inizio dell'attività di messa in sicurezza dei serbatoi e dell'impianto. In quel momento, quando è cessata la contaminazione incontrollata dell'ambiente circostante l'impianto industriale, sorretta dalla duratura condotta colpevole degli indagati tutti, era già entrata in vigore la nuova norma di cui all'art. 452-*quater*.

Si pone, allora, un tema di rapporto intertemporale tra norme succedutesi nel tempo, posto che il primo Datore di Lavoro e l'Operation Manager certamente non possono essere chiamati a rispondere di un evento verificatosi sotto la vigenza di una nuova e differente fattispecie penale incriminatrice rispetto a quella vigente al momento di consumazione della propria condotta omissiva. Cosicché, a nulla valgono le ricostruzioni operate dal GIP in tema di causalità omissiva per l'evidente interferenza tra norme strutturalmente differenti in tema di determinazione del momento consumativo.

3.3 Il rapporto di successione delle leggi penali nel tempo.

È indubbio che esiste uno scollamento temporale tra l'*evento-disastro* e le *condotte* tenute dal primo Datore di Lavoro e l'Operation Manager; scollamento apparentemente risolto dall'ufficio della Procura mediante l'imputazione ai due indagati della pregressa fattispecie penale del disastro innominato.

Come già si è detto, tale impostazione non è condivisibile poiché l'evento del reato si è verificato nella vigenza della nuova disposizione che pone l'applicazione di una disciplina complessivamente più gravosa ad indagati la cui condotta si è conclusa prima dell'introduzione della norma che la prevede.

La questione di diritto è stata, di recente, sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a decidere – in un caso di omicidio colposo per inosservanza della normativa antinfortunistica e delle norme sulla circolazione stradale – *«se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta ovvero quella vigente al momento dell'evento»*¹¹.

La Corte ha considerato il caso in cui sia intercorso un significativo intervallo di tempo tra condotta ed evento ed in cui sia sopravvenuta, tra l'una e l'altro, una disciplina legislativa più sfavorevole per l'imputato, per stabilire se applicare la regola vigente al momento della consumazione del reato (che nel caso in esame è quella al momento dell'evento lesivo) oppure la precedente disciplina quando la condotta si sia esaurita sotto l'imperio di una legge che non prevedeva il fatto come reato o lo prevedeva meno grave di quanto non sia considerato dalla nuova.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta.

Il principio di *irretroattività* della norma più *sfavorevole* si differenzia dal principio di *retroattività* della norma penale più *favorevole*, che rinviene il proprio fondamento non già nell'art. 25 Cast., ma, in primo luogo, nel principio di uguaglianza, essendo quindi suscettibile di limitazioni e deroghe, che, tuttavia, *«devono giustificarsi in relazione alla necessità di preservare interessi contrapposti di analogo rilievo»*, nonché nell'art. 117, primo comma, Cast., in riferimento all'art. 7 CEDU, parametro che, comunque, non attribuisce al principio di retroattività *in mitius* carattere assoluto e inderogabile, potendo esso, anche sotto questo profilo, subire deroghe o limitazioni.

¹¹ Cass. pen., Sez. Un., n. 236/2011; cfr. Cass. pen., Sez. Un., n. 40986/2018.

Valorizzata la portata del principio di irretroattività della norma più sfavorevole ai fini della preventiva valutabilità da parte dell'individuo delle conseguenze penali della propria condotta, la Corte ha concluso che deve essere la condotta *«il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la "calcolabilità" delle conseguenze penali e, con essa, l'autodeterminazione della persona: ed è a tale punto di riferimento temporale che deve essere riconnessa l'operatività del principio di irretroattività ex art. 25 Cast., posto che "spostare in avanti" detta operatività, correlandola all'evento del reato, determinerebbe, qualora alla condotta interamente posta in essere nella vigenza di una legge penale sia sopravvenuta una normativa penale più sfavorevole, la sostanziale retroattività di quest'ultima rispetto al momento in cui è effettivamente possibile per la persona "calcolare" le conseguenze penali del proprio agire; con l'inevitabile svuotamento dell'effettività della garanzia di autodeterminazione della persona e della ratio di tutela del principio costituzionale di irretroattività»*.

Venendo al caso in disamina, si deve ritenere la nuova disciplina dettata dall'art. 452-*quater* più gravosa sia sul piano della descrizione del *fatto tipico* – rispetto al profilo della configurazione dell'evento, essendo sufficiente ad integrare la fattispecie di danno ambientale, con le caratteristiche descritte, la sola compromissione dell'ambiente anche in assenza di pericolo per la pubblica incolumità – sia sul piano della risposta *sanzionatoria* – che prevede la pena della reclusione da (5) cinque a (15) quindici anni rispetto al quadro previsto dall'art. 434, primo comma, con la reclusione da (1) uno a (5) cinque anni che aumenta da (3) tre a (12) dodici anni nel caso in cui il disastro si verifica – .

Cosicché, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Cassazione – per cui *«in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta»* – si giunge alla conclusione che il primo Datore di Lavoro e l'Operation Manager, indipendentemente dalla ricostruzione operata dal GIP della sussistenza di un nesso eziologico omissivo di tipo materiale tra le condotte loro imputate e l'evento futuro, non possono essere chiamati a rispondere né del delitto di disastro ambientale nella sua nuova formulazione nei termini di cui all'art. 452-*quater*, pena la violazione del principio di irretroattività della norma penale più sfavorevole al reo, né tanto meno del delitto di disastro innominato, nella forma aggravata e no, perché fino al momento della loro cessazione dalle funzioni operative non ricorrevano elementi tali da ritenere sussistente in concreto un pericolo per la pubblica incolumità derivante da un danno all'ambiente, quest'ultimo accertato solo successivamente alla Legge n. 68/2015, precisamente nel Febbraio 2017.



Né tanto meno potrebbe giungersi a diversa conclusione argomentando in relazione al tema della successione nel tempo nella posizione di garanzia¹²: il primo Datore di Lavoro, infatti, è stato in carica dal 4 ottobre 2011 al 22 settembre 2014, con il supporto tecnico dell'Operation Manager, in carica dal febbraio 2011 e luglio 2013, e quindi sotto la piena vigenza operativa del delitto di disastro innominato, mentre, invece, il secondo Datore di Lavoro è subentrato nella posizione il 23 settembre 2014 e vi è rimasto fino al 31 gennaio 2017, sotto la vigenza della nuova fattispecie di disastro ambientale introdotta dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015.

4. Osservazioni conclusive.

Del tutto irragionevoli, allora, sono le conclusioni cui giunge il GIP di Potenza nella parte in cui, ad esito di un articolato ragionamento giuridico, pur richiamando i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite sopra citate e rigettando correttamente la richiesta di misura cautelare, giunge ad affermare che anche il primo Datore di Lavoro e l'Operation Manager dovrebbero rispondere del reato di disastro ambientale secondo la nuova fattispecie delittuosa, invitando finanche l'ufficio della Procura a riformulare

¹² Il tema è stato già affrontato invece nel processo al petrolchimico di PORTO MARGHERA. Il Pubblico Ministero rinvia a giudizio 28 imputati, avvicendatisi nel tempo in posizioni apicali, per non aver impedito (*ex art. 40 cpv*) un'esposizione a CVM ritenuta essere la causa di 309 tumori e altrettante malattie correlabili, evidenziando una strategia industriale che si sarebbe protratta per oltre trent'anni (dal 1969 al 2000) e alla quale avrebbero contribuito, senza troppe distinzioni, le diverse società subentrate nel tempo nella proprietà del petrolchimico (Montedison, Enimont, Enichem). In particolare, per non aver fermato la produzione o, comunque, non essere intervenuti adeguatamente su impianti e sistemi di sicurezza così da ridurre l'esposizione o, ancora, per non aver allontanato il personale dai reparti e dalle lavorazioni maggiormente a rischio, pur sapendo della nocività specifica del CVM ben prima che questa venisse pubblicamente certificata, e nondimeno occultando il dato in virtù di un vero e proprio patto di segretezza. Il Tribunale di Venezia ricostruisce compiutamente i ruoli e le responsabilità degli imputati in relazione alle evidenze causali tempo per tempo ricostruite: su queste basi, il rapporto di causalità verrà riconosciuto esclusivamente tra le esposizioni elevatissime verificatesi prima che, negli anni '70, nel petrolchimico venissero adottate opportune e adeguate *precauzioni* e i riscontrati *angiosarcomi*, le *sindromi di Raynaud*, talune *epatopatie*. Conseguentemente si ritengono penalmente non tipici tanto gli altri eventi morbosi contestati dal pubblico ministero ma privi di un'adeguata correlazione causale con le condotte omissive degli imputati, quanto le omissioni collocabili in un periodo successivo a quello in cui ebbero luogo, invece le esposizioni causali. Nei casi residuali in cui si riscontra l'integrazione del fatto tipico di omicidio, si assolve per carenza di colpa sul presupposto che allora la natura cancerogena del CVM non fosse ancora nota ma ne fosse tutt'al più conoscibile l'idoneità a produrre alcune malattie minori.

l'imputazione a loro carico nei termini novellati dall'art. 452-*quater*, n. 2) così introdotta dalla Legge n. 68/2015.

Una lettura rigorosa dei superiori principi di diritto che tenga conto della struttura e della natura giuridica delle fattispecie penali incriminatrici poste a confronto – il disastro innominato (*ex art. 434*), da una parte, e il disastro ambientale (*ex art. 452-*quater**), dall'altro – calata nella peculiarità del caso in discussione, caratterizzata da uno scollamento temporale tra l'*evento-disastro* – verificatosi nella vigenza di una nuova e più gravosa disposizione – e le *condotte* tenute dal primo Datore di Lavoro e dall'Operation Manager – perfezionatesi tutte prima dell'introduzione della Legge n. 68 del 2015, sotto la vigenza di una differente e meno gravosa fattispecie penale – impone necessariamente di escluderne la punibilità sia ai sensi della nuova fattispecie ambientale (*ex art. 452-*quater*, n. 2*) sia della precedente (*ex art. 434, co. 1 e 2*) – non ricorrendo fino alla cessazione della loro carica aziendale né una situazione di pericolo concreto di danno ambientale che espone a rischio la pubblica incolumità né tanto meno la realizzazione dello stesso – salvo che le singole condotte omissive non costituissero, già di per sé, altre e differenti violazioni di legge in materia ambientale, autonomamente perseguibili.

In una prospettiva *de jure condendo*, non può sottacersi come ad una diversa conclusione si giungerebbe qualora passasse la proposta di riforma del delitto di disastro ambientale proposta nel c.d. disegno di legge "Terra Mia"¹³.

¹³ NAPOLETANO, *Riforma dei delitti ambientali: prime riflessioni in merito alle novità proposte nel disegno di legge "Terra mia"*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2020, 10: il 17 ottobre scorso è stato depositato alla Camera dei Deputati il tanto annunciato disegno di legge "Terra Mia", una proposta avanzata di concerto dai Ministeri dell'Ambiente e della Giustizia allo scopo di rafforzare, in ottica maggiormente repressiva, la vigente legislazione penale a tutela dell'ambiente. Il provvedimento interviene rispettivamente sui delitti ambientali previsti nel Titolo VI-bis del codice penale, su alcune contravvenzioni del codice dell'ambiente e sulla disciplina di estinzione ivi prevista nella Parte Sesta-bis (D.Lgs. n. 152/06) e, infine, sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente contenuta all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01. Con riferimento al codice ambientale, si segnala la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale dell'abbandono di rifiuti da parte di soggetti privati (art. 255, comma 1) e l'estensione dell'ambito applicativo della disciplina della combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) ai fatti aventi ad oggetto rifiuti depositate in aree o impianti privatizzati o nei cassonetti. Viene inasprito il trattamento sanzionatorio del reato di discarica abusiva (art. 256, comma 3), prevedendo, altresì, la confisca obbligatoria dell'area asservita a discarica ad eccezione del in cui sia di proprietà di terzi estranei al reato e lasciando fermi in ogni caso gli obblighi di ripristino e di bonifica dello stato dei luoghi; inoltre, viene reso più difficoltoso per i proprietari dei fondi rientrare in possesso delle aree confiscate o sequestrate utilizzate da terzi come discariche abusive, dovendo dimostrare non solo di essere in buona fede e di non aver tratto profitto dall'altrui attività illecita, ma anche di aver adottato ogni più opportuna diligenza al fine di

La riforma propone di eliminare la *clausola di riserva* dal testo della disposizione incriminatrice dell'art. 452-*quater* c.p.: «*all'articolo 452-*quater* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, primo periodo, le parole "Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, Chiunque" sono sostituite dalle seguenti: "Chiunque"*». Una simile eliminazione legittimerebbe il ragionamento punitivo perseguito dall'ufficio della Procura di Potenza con la conseguente paradossale conclusione di vedere incardinato un processo penale per uno stesso evento disastro rispetto al quale, però, ci saranno imputati chiamati a rispondere più gravemente – perché hanno avuto la sventura di vedere accertato l'evento sotto la vigenza della nuova fattispecie incriminatrice – e imputati, invece, chiamati a rispondere meno gravemente – perché le proprie condotte si pongono in rapporto di causalità materiale nella serie causale di quelle che hanno concorso alla produzione antecedente, concomitante e sopravvenuta rispetto all'evento stesso – , con buona pace del rispetto del principio di legalità e di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla Legge.

evitare l'impiego dei propri beni in detta attività. Con riferimento al codice penale, invece, si segnalano innanzitutto alcuni correttivi volti ad estendere l'ambito di operatività dell'istituto della confisca c.d. "allargata" o "per sproporzione" (art. 240-*bis* c.p.) – con l'inserimento dei reati *ex artt. 452-bis, 452-ter, 452-sexies e 452-quaterdecies* – e delle pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-*bis* c.p.) – con l'introduzione di un'ipotesi applicativa speciale al nuovo art. 452-*quinqüesdecies* in caso di condanna per i reati *ex artt. 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-sexies* – e dell'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 32-*quater* c.p.) – includendo nel novero dei reati anche quelli di cui agli artt. 452-*ter* e 452-*terdecies* c.p. – .